



CITTÀ DI VALMONTONE

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

Settore II – Servizio 2.7 UFFICIO IGIENE, AMBIENTE E PATRIMONIO

Via Nazionale, 5 - 00038 Valmontone (RM)

Telefono 06/95990344-367-260 / Fax: 06/95990353

E-mail: ambiente@comune.valmontone.rm.gov.it – patrimonio@comune.valmontone.rm.gov.it

Pec: protocollo@cert.comune.valmontone.rm.it

AVVISO DI BANDO

Avviso di Bando per l'assegnazione in locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa, che saranno costruiti, acquisiti o comunque si renderanno disponibili nell'ambito territoriale del Comune di Valmontone, ai sensi della Legge Regionale 6 agosto 1999, n. 12 e s.m.i., e del Regolamento Regionale 20 settembre 2000, n. 2 e s.m.i.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l'art. 95 del D.P.R. 24 luglio 1997 n. 616;

Visto il D. Lgs 31 marzo 1998 n. 112;

Visto il "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.;

Vista la Legge Regione Lazio 6 agosto 1999, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Regolamento Regione Lazio n. 2 del 20 settembre 2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Regolamento Regione Lazio n. 1 del 14 gennaio 2005;

Visto il Regolamento Regione Lazio n. 2 del 19 febbraio 2008;

Visto il Regolamento Regione Lazio n. 4 del 23 aprile 2008;

Visto il Regolamento Regione Lazio n. 2 del 22 febbraio 2011;

Vista la circolare Regione Lazio prot. n.189459 del 28.10.2008;

Vista la determina Regione Lazio n. G12317 del 14/10/2015;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 140 del 05/08/2020;

RENDE NOTO

- che, ai fini dell'assegnazione in locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa (L.R. n. 12/99 e s.m.i., art. 10, comma 1), che saranno costruiti, acquisiti o che comunque si renderanno disponibili nell'ambito territoriale del Comune di Valmontone, sono aperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione alle assegnazioni in locazione degli alloggi di cui sopra;

- che in fase di prima applicazione, le domande di partecipazione al presente bando dovranno essere presentate con le modalità indicate all'art. 4 del presente avviso **entro e non oltre il giorno 24 settembre 2020;**

- che le successive graduatorie semestrali saranno normalmente adottate dalla competente Commissione comunale con le modalità previste dall'art. 6 del Regolamento Regionale n.2/2000 e s. m. i e descritte agli artt. 6 e 7 del bando di seguito riportato.

DISCIPLINA DEL BANDO

Art. 1 (Finalità del bando)

Il presente bando ha come oggetto la formazione della graduatoria degli aventi titolo all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa nell'ambito del territorio comunale di Valmontone.

Art. 2 (Requisiti soggettivi per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa)

I requisiti soggettivi per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa sono i seguenti:

- a) **cittadinanza** italiana o di uno stato aderente all'Unione europea o di altro stato non aderente all'Unione europea, sempre che, in tale ultimo caso, il cittadino straniero sia titolare di carta di soggiorno o regolarmente soggiornante in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercita una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo (D. Lgs. 286/1998, art. 40 comma 6 e s.m.e i.). Tale requisito deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda;
- b) **residenza** anagrafica od attività lavorativa esclusiva o principale nel comune di Valmontone. Tale requisito deve essere posseduto da almeno cinque anni rispetto alla data di presentazione della domanda;
- c) **mancanza di titolarità**, alla data di presentazione della domanda, di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio, adeguato alle esigenze del nucleo familiare così come definito dall'art. 20 del Regolamento Regione Lazio n. 2/2000, nel Comune di Valmontone (qualora ivi risieda) e nel comune di residenza (qualora non risieda a Valmontone, ma ivi lavori) e, comunque, nell'ambito del territorio nazionale, su beni di proprietà il cui valore complessivo non superi € 100.000,00 come stabilito dal Regolamento R.L. n.2/2000, art. 21, comma 2 (e ss. mm. ii.).

Il valore complessivo dei beni patrimoniali è dato dalla somma dei valori relativi alle seguenti componenti:
- fabbricati, il cui valore è dato dall'imponibile definito ai fini dell'imposta comunale immobiliare (IMU), cioè dalla rendita catastale a cui sono applicati le rivalutazioni ed i moltiplicatori previsti dalla normativa vigente, riferito all'anno precedente a quello di presentazione della domanda di assegnazione o di aggiornamento, o a quello in cui si effettua l'accertamento previsto dall'articolo 14 del Regolamento Regione Lazio n. 2/2000 e ss.mm.ii.;

- terreni edificabili, il cui valore è dato dal valore commerciale relativo all'anno precedente a quello di presentazione della domanda di assegnazione o di aggiornamento, o a quello in cui si effettua l'accertamento previsto dall'articolo 14 del Regolamento Regione Lazio n. 2/2000 e ss.mm.ii.;

- terreni agricoli non destinati all'uso dell'impresa agricola, non direttamente coltivati, non gestiti in economia da imprenditori agricoli a titolo principale, il cui valore è dato dall'imponibile definito ai fini IMU cioè dal reddito dominicale a cui sono applicati le rivalutazioni ed i moltiplicatori previsti dalla normativa vigente, riferito all'anno.

- d) **assenza di precedente assegnazione** in locazione ovvero in proprietà, originaria o derivata, immediata o futura, di alloggio realizzato con contributi pubblici, e assenza di finanziamento agevolato in qualunque

forma concesso dallo Stato o da enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia utilizzabile o sia perito senza dar luogo al risarcimento del danno o sia stato espropriato per pubblica utilità;

- e) **reddito annuo** complessivo del nucleo familiare non superiore al limite per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa stabilito dalla Regione, e vigente al momento della presentazione della domanda

(Si intende per nucleo familiare la famiglia costituita da una persona sola ovvero dai coniugi, dalle parti delle unioni civili o dai conviventi di fatto, ai sensi della legge del 20/05/2016 n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), dai figli legittimi, naturali, riconosciuti, adottivi, dagli affiliati nonché dagli affidati per il periodo effettivo dell'affidamento, con loro conviventi. Fanno, altresì, parte del nucleo familiare il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il richiedente duri ininterrottamente da almeno due anni alla data di presentazione della domanda, e sia dimostrata nelle forme di legge. Sono considerati componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela, purché la convivenza abbia carattere di stabilità, sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale, sia stata instaurata da almeno quattro anni alla data di presentazione della domanda e dimostrata nelle forme di legge).

- f) **non aver ceduto** in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione, oppure non aver occupato, senza titolo, un alloggio di edilizia residenziale pubblica destinato all'assistenza abitativa.

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente a quelli di cui alle lettere c), d), ed f), anche da parte degli altri componenti del nucleo familiare, alla data di presentazione della domanda, e devono permanere fino al momento dell'assegnazione, nonché in costanza di rapporto.

Nel caso in cui un componente del nucleo familiare non sia più in possesso del requisito di cui alla lettera c), che rimane obbligatorio per il titolare e il coniuge, e decida di permanere nell'alloggio lo stesso deve privarsi della titolarità dei diritti.

In deroga alle disposizioni di cui al presente articolo, possono partecipare al bando per l'assegnazione di alloggi, autonomamente rispetto al nucleo familiare di cui fanno parte:

- i figli coniugati;
- i nubendi che, alla data di presentazione della domanda, abbiano effettuato le pubblicazioni del matrimonio e lo contraggano prima dell'assegnazione dell'alloggio;
- le persone sole con almeno un figlio a carico.

Art. 3

(Attribuzione dei punteggi per la formazione della graduatoria)

Per la collocazione in graduatoria dei richiedenti, è stabilita l'attribuzione dei punteggi sotto elencati in relazione al fatto di trovarsi in una o più delle seguenti condizioni:

- a) richiedenti senza fissa dimora, o che abitano con il proprio nucleo familiare in centri di raccolta, dormitori pubblici o comunque in ogni altro locale procurato, a titolo provvisorio, da organi, enti, o associazioni di volontariato riconosciute ed autorizzate preposte all'assistenza pubblica - **punti 2**
- b) richiedenti che debbano abbandonare l'alloggio:
- b.1) a seguito di ordinanza di sgombero o comunque di provvedimento per motivi di pubblica utilità, emessi da non oltre tre anni alla data di pubblicazione del bando o alla data di pubblicazione delle successive graduatorie semestrali - **punti 2**

b.2) a seguito di ordinanza, sentenza esecutiva o verbale di conciliazione giudiziaria di sfratto il cui termine per il rilascio fissato dal giudice:

b.2.1) non è ancora maturato alla data di pubblicazione del bando o alla data di pubblicazione delle successive graduatorie semestrali - **punti 2**

b.2.2) è già maturato alla data di pubblicazione del bando o alla data di pubblicazione delle successive graduatorie semestrali - **punti 2**

c) richiedenti che abbiano abbandonato l'alloggio, e per i quali sussistano accertate condizioni di precarietà abitativa:

c.1) a seguito di ordinanza di sgombero o comunque di provvedimento per motivi di pubblica utilità, già eseguiti da non oltre tre anni alla data di pubblicazione del bando o alla data di pubblicazione delle successive graduatorie semestrali - **punti 2**

c.2) a seguito di ordinanza, sentenza esecutiva o verbale di conciliazione giudiziaria di sfratto già eseguiti da non oltre tre anni alla data di pubblicazione del bando o alla data di pubblicazione delle successive graduatorie semestrali - **punti 2**

c.3) a seguito di collocamento a riposo in caso di occupazione di alloggio di servizio - **punti 1**

d) richiedenti che abitano con il proprio nucleo familiare in alloggio che presenta affollamento – **punti 1**

(Si ha affollamento quando il rapporto di vano-abitante è di 1 a 2. Il numero dei vani si determina dividendo la superficie residenziale utile per quattordici metri quadrati, al netto di una superficie per aree accessorie e di servizio del venti per cento);

e) richiedenti che abitano con il proprio nucleo familiare in alloggio il cui stato di conservazione e manutenzione è scadente o mediocre, ai sensi della normativa vigente – **punti 1**

f) richiedenti che, alla data di pubblicazione del bando o delle successive graduatorie semestrali, abitano con il proprio nucleo familiare, in un alloggio il cui canone, risultante dal contratto di locazione registrato, esclusi gli oneri accessori, incida sul reddito annuo complessivo del nucleo familiare:

1) per oltre 1/3 - **punti 3**

2) per oltre 1/5 - **punti 2**

3) per oltre 1/6 – **punti 1**

g) richiedenti che abitano con il proprio nucleo familiare in uno stesso alloggio con altro nucleo o più nuclei familiari - **punti 2**

h) richiedenti il cui reddito annuo complessivo, desunto dall'ultima dichiarazione dei redditi, risulti non superiore all'importo di una pensione minima INPS - **punti 5**

i) richiedenti con reddito derivante per almeno il novanta per cento da lavoro dipendente e/o pensione - **punti 2**

l) richiedenti che facciano parte di uno dei seguenti nuclei familiari:

l.1) nuclei familiari composti da persone che, alla data di pubblicazione del bando o delle successive graduatorie semestrali, abbiano superato i sessantacinque anni di età; di tali nuclei possono far parte

componenti anche non ultrasessantacinquenni, purché siano totalmente inabili al lavoro ovvero minori, purché siano a carico del richiedente;

l.1.1) uno o più anziani con età superiore ad anni 65 - punti 0.5

l.1.2) uno o più anziani con età superiore ad anni 73 - punti 1

l.1.3) uno o più anziani con età superiore ad anni 80 - punti 1.5

in presenza di più anziani si attribuisce il punteggio relativo all'anziano con l'età superiore.

l.1.4) un portatore di handicap con invalidità superiore o uguale al 67% - punti 2

l.1.5) due o più portatori di handicap con invalidità del 67% - punti 3

l.1.6) un portatore di handicap con invalidità del 100% - punti 3

l.1.7) due o più portatori di handicap con invalidità del 100% - punti 3.5

l.1.8) un portatore di handicap con invalidità del 100 % ed indennità di accompagnamento - punti 4

l.1.9) due o più portatori di handicap con invalidità del 100 % ed indennità di accompagnamento - punti 4.5

l.1.10) un minore con menomazione di qualsiasi genere - punti 2.5

l.1.11) due o più minori con menomazione di qualsiasi genere - punti 3

l.1.12) un minore - punti 1.5

l.1.13) due o più minori - punti 2

l.2) nuclei familiari che si siano costituiti entro i tre anni precedenti alla data di pubblicazione del bando o delle successive graduatorie semestrali, ovvero la cui costituzione (dimostrabile) è prevista entro il termine massimo di un anno dalla data di pubblicazione del bando o delle successive graduatorie semestrali, ed i cui componenti non abbiano superato, alla data di pubblicazione del bando o delle successive graduatorie semestrali, il trentacinquesimo anno di età - punti 3

l.3) nuclei familiari composti da persone sole con almeno un figlio convivente a carico - punti 3

l.4) nuclei familiari composti da profughi cittadini italiani - punti 1

l.5) nuclei familiari con un numero di figli superiore a due - punti 2

l.6) nuclei familiari composti da una sola persona maggiorenne punti 1

m) residenza anagrafica nel Comune di Valmontone negli ultimi 20 anni:

- per ogni anno - punti 1

- fino ad un massimo di punti 20.

n) assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ubicati all'estero punti 1

o) soggetti in condizioni di grave disagio socio-economico con problemi alloggiativi segnalati dal Servizio Sociale punti 6

Le condizioni di cui alle lettere a), b) e c), non sono cumulabili tra loro né con le condizioni di cui alle lettere d) ed f).

Non sono altresì cumulabili tra loro le condizioni di cui alle lettere:

- h) ed i);

- da l.1) a l.6).

Art. 4

(Modalità per la presentazione della domanda)

La domanda di partecipazione al Bando per l'assegnazione in locazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, con allegata fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente, deve, **a pena di inammissibilità**, essere redatta, compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal richiedente su apposito modello fornito dal Comune di Valmontone sul sito www.comune.valmontone.rm.it e contenere le dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 del possesso dei requisiti di priorità previsti dal Regolamento Regionale n.2/2000, e s.m.i..

La domanda deve pervenire al Comune di Valmontone, Via Nazionale n. 5 – 00038 Valmontone (RM), **entro e non oltre il giorno 24 settembre 2020**, secondo una delle modalità sotto elencate:

- per Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo protocollo@cert.comune.valmontone.rm.it;
- consegna a mano all'Ufficio Protocollo nei seguenti orari di apertura al pubblico:
 - dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle 12:30
 - martedì e giovedì: dalle 15:00 alle 17:30

Il richiedente, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 deve dichiarare di essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) ☐ di avere la cittadinanza italiana;

ovvero

- ☐ di avere la cittadinanza dello Stato aderente
all'Unione Europea

ovvero

- ☐ di avere la cittadinanza dello non aderente
all'Unione Europea e di essere nelle condizioni di cui all'art. 40 comma 6 del D.Lgs. 286/98 come
sostituito dal comma 1 dell'art. 27 della L. 189/2002 "*straniero titolare della carta di soggiorno (ora
permesso CE di lunga permanenza) o straniero regolarmente soggiornante in possesso di permesso di
soggiorno almeno biennale e che esercita una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro
autonomo*" (allegare copia della carta di soggiorno (ora permesso CE di lunga permanenza) oppure
permesso di soggiorno e copia del contratto di lavoro);

- b) ☐ di essere residente, da almeno cinque anni in Valmontone, in piazza/via
....., n° ;

ovvero

- ☐ di svolgere l'attività lavorativa esclusiva o principale, da almeno cinque anni, nel Comune di
Valmontone, in piazza/via n°
(allegare: se lavoratore dipendente la dichiarazione del datore di lavoro, se lavoratore autonomo
l'iscrizione alla Camera di Commercio);

ovvero

- ☐ di essere attualmente lavoratore emigrato all'estero (allegare certificazione della
rappresentanza consolare);

- c) ☐ di non essere titolare, esso stesso né altro componente il proprio nucleo familiare, del diritto di
proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare
nell'ambito del Comune di Valmontone e nel Comune di residenza, qualora l'attività lavorativa
esclusiva o principale venga svolta nel Comune di Valmontone;

ovvero

- ☐ di non essere titolare, esso stesso né altro componente il proprio nucleo familiare (1), dei diritti di cui al precedente capoverso su beni patrimoniali ubicati in qualsiasi località del territorio nazionale, il cui valore complessivo superi quello stabilito ex art. 21 del Regolamento regionale n. 2 del 20 settembre 2000, come modificato dall'art. 1 del Regolamento regionale n. 4 del 23 aprile 2008, e dall' art. 18 comma 1 lettere a), b), c), e) del Regolamento regionale n.10 del 9 Marzo 2018;
- d) ☐ di non avere, esso stesso né altro componente il proprio nucleo familiare, avuto precedente assegnazione in locazione ovvero in proprietà originaria o derivata, immediata e futura, di alloggio realizzato con contributi pubblici e di non aver goduto di finanziamento agevolato in qualunque forma concesso dallo Stato o da Enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia utilizzabile o sia perito senza dar luogo al risarcimento del danno, o sia stato espropriato per pubblica utilità;
- e) ☐ di non avere, esso stesso né altro componente il nucleo familiare, ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice oppure non aver occupato senza titolo un alloggio di edilizia residenziale pubblica destinato all'assistenza abitativa;
- f) ☐ di avere un reddito annuo complessivo imponibile lordo, riferito al nucleo familiare, di €....., come risulta dal seguente prospetto analitico:

Relazione di parentela (a)	Stato civile (b)	Cognome e nome	Codice fiscale	Reddito da lavoro dipendente o pensione	Altri redditi (autonomo, terreni, immobili, altro)	Percentuale invalidità

(a) indicare: **R** (richiedente), **C** (coniuge), **CDF** (convivente di fatto), **U.I.** (unito civilmente) **F** (figlio), **A** (altri familiari, anche se privi di reddito), **E** (estranei abitanti nello stesso alloggio), **FC** (futuro coniuge);

(b) indicare: **Cel** (celibe), **Con** (coniugato), **V** (vedovo), **Sep** (separato/a -allegare fotocopia del decreto di omologazione della separazione consensuale o sentenza di separazione), **Div** (divorziato/a- allegare sentenza di divorzio).

I suddetti requisiti devono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente a quelli di cui alle lettere c) ed e), anche da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data di pubblicazione del bando di concorso e permanere fino al momento dell'assegnazione, nonché in costanza di rapporto. Il requisito di cui alla lettera f) deve permanere alla data dell'assegnazione, con riferimento al limite vigente a tale data.

Il richiedente dichiara di partecipare al bando di concorso autonomamente rispetto al nucleo familiare di appartenenza in quanto:

- ☐ figlio/a coniugato/a;
- ☐ nubendo che, alla data di pubblicazione del bando di concorso, abbia effettuato le pubblicazioni di matrimonio e lo contragga prima dell'assegnazione dell'alloggio (allegare copia di certificazione di pubblicazione di matrimonio);
- ☐ persona sola con almeno un figlio a carico (se persona separata, allegare decreto di omologazione della separazione consensuale o sentenza di separazione; se persona divorziata allegare sentenza di divorzio).

Inoltre in ordine alle condizioni di priorità per l'attribuzione dei punteggi dichiarare altresì:

- a) ☐ di essere senza fissa dimora o di abitare con il proprio nucleo familiare in centri di raccolta, dormitori pubblici o comunque in ogni altro locale procurato a titolo provvisorio da organi, enti e associazioni di volontariato riconosciute ed autorizzate preposti all'assistenza pubblica (allegare attestazione dell'Associazione o Ente che fornisce l'assistenza alloggiativa)
- b) ☐ di dover abbandonare l'alloggio:
 - ☐ b.1) a seguito di ordinanza di sgombero o comunque di provvedimento per motivi di pubblica utilità, emessi da non oltre tre anni alla data di pubblicazione del bando (allegare copia dell'ordinanza di sgombero o del provvedimento di rilascio dell'alloggio per motivi di pubblica utilità)
 - ☐ b.2) a seguito di ordinanza, sentenza esecutiva, o verbale di conciliazione giudiziaria di sfratto (allegare copia dell'ordinanza, sentenza esecutiva o verbale di conciliazione giudiziaria di sfratto):
 - ☐ b.2.1) il cui termine per il rilascio fissato dal giudice non è ancora maturato;
 - ☐ b.2.2) il cui termine per il rilascio fissato dal giudice è già maturato;
- c) ☐ di aver abbandonato l'alloggio e che sussistono accertate condizioni di precarietà abitativa:
 - ☐ c.1) a seguito di ordinanza di sgombero o comunque di provvedimento per motivi di pubblica utilità, già eseguiti da non oltre tre anni alla data di pubblicazione del bando (allegare copia dell'ordinanza di sgombero o del provvedimento di rilascio dell'alloggio per motivi di pubblica utilità)
 - ☐ c.2) a seguito di ordinanza, sentenza esecutiva o verbale di conciliazione giudiziaria di sfratto già eseguiti da non oltre tre anni alla data di pubblicazione del bando (allegare copia dell'ordinanza, sentenza esecutiva o verbale di conciliazione giudiziaria di sfratto)
 - ☐ c.3) a seguito di collocamento a riposo in caso di occupazione di alloggio di servizio (allegare documentazione attestante l'assegnazione dell'alloggio di servizio)
- d) ☐ di abitare con il proprio nucleo familiare in alloggio che presenta affollamento (*si ha affollamento quando il rapporto di vano-abitante è di 1 a 2. Il numero dei vani si determina dividendo la superficie residenziale utile per quattordici metri quadrati, al netto di una superficie per aree accessorie e di servizio del venti per cento*) (allegare perizia asseverata da professionista abilitato)
- e) ☐ di abitare con il proprio nucleo familiare in alloggio il cui stato di conservazione e manutenzione è scadente o mediocre, ai sensi della normativa vigente (allegare perizia asseverata da professionista abilitato)
- f) ☐ di abitare, alla data di pubblicazione del bando, con il proprio nucleo familiare in un alloggio il cui canone, risultante dal contratto di locazione registrato, esclusi gli oneri accessori, incide sul reddito annuo complessivo del nucleo familiare (allegare copia del contratto di locazione registrato e, se scaduto, Mod. F/23 "Tassa di registrazione annuale", nonché copia della ricevuta dell'ultimo versamento del canone di locazione che dovrà contenere: l'indicazione del periodo a cui il pagamento fa riferimento, l'importo pagato al netto degli accessori, gli elementi utili all'identificazione dell'immobile condotto in locazione):

- ☐ f.1) per oltre 1/3
- ☐ f.2) per oltre 1/5
- ☐ f.3) per oltre 1/6

- g) ☐ di abitare con il proprio nucleo familiare in uno stesso alloggio con altro nucleo o più nuclei familiari (dichiarare nel prospetto analitico i dati relativi al nucleo familiare coabitante);
- h) ☐ di avere un reddito annuo complessivo desunto dall'ultima dichiarazione dei redditi, non superiore all'importo di una pensione minima INPS (allegare copia dichiarazione fiscale: mod. CUD, mod. 730 o mod. Unico relativo all'anno di riferimento della domanda);
- i) ☐ di avere un reddito derivante per almeno il novanta per cento da lavoro dipendente e/o pensione (allegare copia dichiarazione fiscale: mod. CUD, mod. 730 o mod. Unico relativo all'anno di riferimento della domanda);
- l) ☐ di far parte di uno dei seguenti nuclei familiari:
- ☐ 1.1) nuclei familiari composti da persone che, alla data di pubblicazione del bando, abbiano superato i sessantacinque anni di età; di tali nuclei possono far parte componenti anche non ultrasessantacinquenni, purché siano totalmente inabili al lavoro ovvero minori, purché siano a carico del richiedente (allegare copia del certificato rilasciato dalla competente A.S.L. dal quale si deduca la totale inabilità al lavoro);
 - ☐ 1.1.1) uno o più anziani con età superiore ad anni 65
 - ☐ 1.1.2) uno o più anziani con età superiore ad anni 73
 - ☐ 1.1.3) uno o più anziani con età superiore ad anni 80
 - ☐ 1.1.4) un portatore di handicap con invalidità superiore o uguale al 67%
 - ☐ 1.1.5) due o più portatori di handicap con invalidità del 67%
 - ☐ 1.1.6) un portatore di handicap con invalidità del 100%
 - ☐ 1.1.7) due o più portatori di handicap con invalidità del 100%
 - ☐ 1.1.8) un portatore di handicap con invalidità del 100 % ed indennità di accompagnamento
 - ☐ 1.1.9) due o più portatori di handicap con invalidità del 100 % ed indennità di accompagnamento
 - ☐ 1.1.10) un minore con menomazione di qualsiasi genere
 - ☐ 1.1.11) due o più minori con menomazione di qualsiasi genere
 - ☐ 1.1.12) un minore
 - ☐ 1.1.13) due o più minori
 - ☐ 1.2) nuclei familiari che si siano costituiti entro i tre anni precedenti alla data di pubblicazione del bando ovvero la cui costituzione è prevista entro il termine massimo di un anno dalla stessa data ed i cui componenti non abbiano superato, alla data di pubblicazione del bando, il trentacinquesimo anno di età (allegare autocertificazione o certificato di matrimonio ovvero dichiarazione di impegno a contrarre matrimonio entro un anno dalla data di pubblicazione del bando);
 - ☐ 1.3) nuclei familiari composti da persone sole con almeno un figlio convivente a carico;
 - ☐ 1.4) nuclei familiari composti da profughi cittadini italiani (allegare autocertificazione nella quale dovrà essere indicato il numero e la data del Decreto Prefettizio di riconoscimento della qualifica di profugo ovvero attestazione della Prefettura, ora Ufficio Territoriale del Governo);
 - ☐ 1.5) nuclei familiari con un numero di figli superiore a due;
 - ☐ 1.6) nuclei familiari composti da una sola persona maggiorenne;
- m) ☐ residenza anagrafica nel Comune di Valmontone negli ultimi 20 anni.

- n) ☐ assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ubicati all'estero.
- o) ☐ soggetti in condizioni di grave disagio socio-economico con problemi alloggiativi segnalati dal Servizio Sociale.

Le condizioni di cui alle lettere a), b) e c), non sono cumulabili tra loro sia con le condizioni di cui alle lettere d) ed f). Non sono altresì cumulabili tra loro le condizioni di cui alle lettere:

- h) ed i);
- da l.1) a l.6).

(Nel caso in cui il richiedente dichiara di trovarsi in più di una delle condizioni sopra specificate non cumulabili tra loro, si terrà conto di quella che dà luogo al punteggio più alto).

Inoltre nella domanda di partecipazione al bando il richiedente dovrà dichiarare:

- di essere a conoscenza che, a parità di punteggio, l'ordine di collocazione nella graduatoria terrà conto del reddito inferiore ed a parità di reddito verrà data priorità dell'anzianità di presentazione della domanda.
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del GDPR 2016/679 (Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati), che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
- allegare copia di un documento di identità in corso di validità del richiedente e per gli stranieri extracomunitari, copia del permesso/carta di soggiorno.

L'Amministrazione Comunale effettuerà, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, controlli tesi a verificare la rispondenza a verità delle dichiarazioni rese. Le eventuali dichiarazioni mendaci, saranno punite ai sensi dell'art. 495 e 496 del codice penale, come previsto dall'art. 76 del precitato D.P.R. n. 445/2000, ed in tal caso il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere;

Non può essere presentata più di un'istanza per ciascun nucleo familiare;

Nella domanda, oltre i requisiti per l'accesso, sono riportate le condizioni di priorità per l'attribuzione dei punteggi, nonché i criteri sulla loro cumulabilità previsti dall'art. 2 bis del Regolamento Regionale n. 2/2000 s. m. i.;

Alla domanda dovrà essere applicata una marca da bollo del valore di € 16,00.

Art. 5 **(Termini di presentazione della domanda)**

Il presente bando non ha termini di chiusura per la presentazione delle domande. Tuttavia, ai sensi dell'art. 6 del R.r.2/2000 e s.m.i., le graduatorie hanno scadenza semestrale (30 Giugno e 31 Dicembre).

Nella fase di prima applicazione del presente bando, la domanda per la collocazione nella prima graduatoria utile redatta in base ai criteri di cui al presente bando, **dovrà essere presentata entro e non oltre il giorno 24/09/2020;** La graduatoria relativa alle domande pervenute entro il termine del 24/09/2020, sarà pubblicata entro il secondo semestre del 2020.

Le domande pervenute successivamente al termine del 24/09/2020, saranno soggette alle modalità previste dagli artt. 6 e 7 del presente bando.

Qualora la situazione del richiedente dovesse subire modificazioni, il medesimo può presentare domanda di aggiornamento in rapporto alle nuove situazioni createsi, utilizzando pena l'inammissibilità, lo stesso modello di domanda e con le stesse modalità sopra descritte.

Art. 6

(Attribuzione provvisoria dei punteggi. Modalità di presentazione delle opposizioni)

Il Comune procede alla verifica della completezza e della regolarità delle domande dei richiedenti, provvedendo all'assegnazione di un numero progressivo identificativo ed alla attribuzione provvisoria dei punteggi.

Nel termine massimo di cinque giorni dal ricevimento della domanda, il Comune comunica ai richiedenti il numero progressivo identificativo ed il punteggio provvisorio loro assegnato.

Entro i cinque giorni lavorativi successivi alla comunicazione del Comune, i richiedenti interessati, che riscontrino errori materiali nell'attribuzione dei punteggi, possono presentare opposizione al Comune.

Art. 7

(Formazione della graduatoria per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica)

Le domande ed i relativi punteggi provvisoriamente attribuiti e le eventuali opposizioni, sono trasmesse alla Commissione di cui all'art. 4 del Regolamento Regione Lazio n.2/2000 competente per la formazione e l'aggiornamento semestrale della graduatoria con cadenza mensile.

La commissione prevista dall'articolo 4 procede alla decisione delle opposizioni, entro dieci giorni dal ricevimento degli atti indicati dall'articolo 3, commi 4 e 6, ovvero entro venti giorni nel caso di bandi indetti da comuni capoluoghi di provincia o dalla Città metropolitana di Roma.

Entro quindici giorni dai termini previsti dal comma precedente per l'adozione, la graduatoria è pubblicata a cura del comune che ha indetto il bando, che ne dà, altresì, comunicazione alla Regione ed alla commissione consultiva. La graduatoria è efficace dal giorno della sua pubblicazione.

In caso di parità di punteggio, verranno adottati i seguenti criteri di priorità:

- reddito inferiore;
- a parità di reddito inferiore, si terrà conto dell'anzianità di presentazione della domanda di partecipazione.

Art. 8

(Domanda di aggiornamento della posizione del richiedente – Aggiornamento della graduatoria)

Come previsto dall'art. 7 del Regolamento Regionale n. 2/2000 e s.m.i., in caso di bando generale, i richiedenti già inseriti nella graduatoria possono trasmettere alla Commissione comunale per la formazione delle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, domanda di aggiornamento della propria posizione, qualora prima dell'assegnazione dell'alloggio intervengano cambiamenti nelle condizioni per l'attribuzione dei punteggi previsti dal Bando. Per l'aggiornamento deve essere utilizzato lo stesso modello di domanda e con le stesse modalità sopra descritte.

La Commissione procede all'aggiornamento semestrale della graduatoria a seguito di:

1. inserimento di nuove domande pervenute nel semestre diriferimento;
2. presentazione, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento Regionale n. 2/2000 e s.m.i., di domanda di aggiornamento della posizione in graduatoria, da parte dei richiedenti già inseriti, dovuta a cambiamenti nelle condizioni per l'attribuzione dei punteggi;
3. modifiche d'ufficio conseguenti alla rilevazione di mutate condizioni dei richiedenti.

I richiedenti che non presenteranno istanza di variazione, saranno mantenuti in graduatoria con il punteggio già attribuito.

Art. 9
(Assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica)

Sulla base della graduatoria, previa verifica della persistenza dei requisiti previsti per l'assegnazione (art. 8 del Regolamento Regionale n.2/2000 e s.m.i. - art.11 della L.R. 12/1999 e s.m.i.), si darà luogo all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa che saranno costruiti, acquisiti o comunque che si renderanno disponibili nel territorio comunale, tenendo conto degli standard degli stessi, ai sensi dell'art. 12 del R.R. n. 2/2000.

La permanenza dei requisiti e delle condizioni che hanno determinato l'attribuzione del punteggio dovrà essere dimostrata anche al momento della consegna dell'alloggio.

Il canone di locazione degli alloggi assegnati con il presente bando sarà determinato secondo quanto stabilito dalla vigente normativa regionale in materia di edilizia residenziale pubblica.

Art. 10
(Entrata in vigore)

Il presente Bando entra in vigore dalla data di pubblicazione.

Art. 11
(Norme finali e transitorie)

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si farà riferimento alle vigenti disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa con particolare riguardo alla Legge Regione Lazio n.12/1999 ed al Regolamento Regione Lazio n.2/2000 e ss.mm.ii.

Valmontone, lì 25/08/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Arch. Ermanno Milana

